



**COMUNE DI
LA VALLETTA BRIANZA**
PROVINCIA DI LECCO

Municipio: Via Sacro Cuore n.24 - 23888 La Valletta Brianza (LC)
Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: comune.lavallettabrianza@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: <https://www.comune.lavallettabrianza.lc.it>
Cod. Fisc.: 94035580136 | Part. Iva: 03571480130

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEL
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato e allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 28.07.2023

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
SETTORE 3 - TERRITORIO
Servizio 8 - Tecnico**

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)
Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005
Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Sommario

Articolo 1 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile	3
Articolo 2 – Il Sindaco.....	3
Articolo 3 – Obiettivi del Gruppo	3
Articolo 4 – Attività del Gruppo	3
Articolo 5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione.....	4
Articolo 6 – Volontari effettivi.....	5
Articolo 7 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo.....	5
Articolo 8 – Diritti dei volontari.....	5
Articolo 9 – Doveri dei volontari	6
Articolo 10 – Organi del Gruppo	6
Articolo 11 – Assemblea dei Volontari.....	6
Articolo 12 – Consiglio Direttivo.....	7
Articolo 13 – Coordinatore operativo.....	8
Articolo 14 – Organizzazione operativa del Gruppo	9
Articolo 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	9
Articolo 16 – Norme amministrative e finanziarie.....	10
Articolo 17 – Norme transitorie e finali	10

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
SETTORE 3 - TERRITORIO
Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

Articolo 1 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con delibera di Consiglio comunale n.43 del 28.07.2023, il “Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di La Valletta Brianza”, di seguito indicato anche come “Gruppo”.
Il Gruppo ha la propria sede legale presso il Municipio del Comune di La Valletta Brianza, di seguito indicato anche come “Comune”, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n.1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs. n.117/2017.
2. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art.11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Articolo 2 – Il Sindaco

1. Il Sindaco pro tempore del Comune di La Valletta Brianza, di seguito indicato anche come “Sindaco”, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.1/2018 e in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.1/2018.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un Assessore o Consigliere comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3 – Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. n.1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Articolo 4 – Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n.81/2008 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
SETTORE 3 - TERRITORIO
Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

- a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. n.1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione sulla preparazione al rischio rivolta alla popolazione;
 - f) attività di informazione e di formazione sulla preparazione al rischio agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
 - g) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dai competenti organi del Comune.
3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a) il Registro dei Volontari iscritti al Gruppo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Articolo 5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, possono altresì aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
4. Ai sensi del R.R. n.10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumono una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, indirizzo di residenza, ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del Codice Fiscale.
6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 13.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
SETTORE 3 - TERRITORIO
Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

7. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
9. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Articolo 6 – Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano, con esito positivo, il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto con deliberazione della Giunta comunale, il periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dalla Giunta comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel Registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b) tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - c) vestiario e DPI idonei;
 - d) copia del Regolamento e delle eventuali deliberazioni di Giunta comunale di cui al comma 1.

Articolo 7 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a) recesso intenzionale presentato dal volontario membro del Gruppo;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 (sei) mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
2. La perdita della qualità di appartenente al Gruppo – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal Coordinatore operativo al Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere non vincolato dell'Assemblea dei Volontari, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso intenzionale viene comunicato dal volontario in forma scritta al Coordinatore operativo e al Sindaco ed assume efficacia dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni solari consecutivi dalla data di effettiva cessazione; in caso di mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 8 – Diritti dei volontari

1. Il volontario membro del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

- 32, comma 1, del D.Lgs. n.1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n.1/2018.
2. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n.117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo.
 3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario membro del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
 4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Articolo 9 – Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) fatti salvi comprovati motivi, partecipare ai corsi d'addestramento, alle esercitazioni e alle prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal Gruppo o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri contatti e dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Articolo 10 – Organi del Gruppo

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a) l'Assemblea dei Volontari;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Coordinatore Operativo.

Articolo 11 – Assemblea dei Volontari

1. L'Assemblea dei Volontari, indicata anche come "Assemblea", è costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo ed è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo.
2. L'Assemblea è convocata, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari:
 - a) di norma, dal Coordinatore operativo che ne formula l'ordine del giorno;
 - b) dal Coordinatore operativo su istanza scritta del Sindaco e/o della maggioranza di 1/2 più uno dei volontari effettivi con indicazione dei punti da inserire nell'ordine del giorno; in questo caso il Coordinatore operativo deve convocare l'Assemblea entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla ricezione dell'istanza e la seduta dovrà tenersi entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla data di convocazione;

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA SETTORE 3 - TERRITORIO Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

- c) dal Sindaco, che ne determina l'ordine del giorno, in caso di convocazione della prima seduta per l'elezione del Coordinatore operativo, del Vice-Coordinatore e del Comitato Direttivo o in caso di dimissioni volontarie, revoca e scadenza del mandato del Coordinatore operativo,

È convocata e si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno.

La convocazione deve essere inviata al Sindaco che ha la facoltà di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, e la possibilità di intervenire nella discussione.

Il Coordinatore operativo presiede l'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Coordinatore e in mancanza anche di questo dal volontario effettivo più anziano d'età presente alla seduta.

All'inizio di ogni seduta, l'Assemblea nomina tra i volontari effettivi il segretario verbalizzante.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza di 1/2 più uno dei volontari effettivi in prima convocazione mentre risulta valida con la presenza della maggioranza di 1/3 più uno dei volontari effettivi in seconda convocazione; i volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto ad altro volontario; non è ammessa più di una delega.
4. L'Assemblea, di norma, delibera con la maggioranza di 1/2 più uno dei volontari effettivi presenti: per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali.
5. L'Assemblea delibera con la maggioranza di 1/2 più uno dei volontari effettivi in merito:
 - a) all'elezione e alla revoca del Consiglio Direttivo o di suoi singoli componenti;
 - b) all'elezione e alla revoca del Coordinatore operativo;
 - c) all'elezione e alla revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d) il numero di componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) ad ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - f) alla proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti ed è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove), compresi il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore.

È l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo; l'elezione dei componenti che non ricoprono il ruolo di Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore, avviene con deliberazione successiva a quelle relative all'elezione del Coordinatore operativo e del Vice-Coordinatore; la deliberazione è assunta con voto segreto sulla base della presentazione di liste di candidati sottoscritte da almeno 1/5 dei volontari effettivi che possono essere presentate entro il termine di indizione della votazione; nel caso di candidatura di un'unica lista e qualora deliberato all'unanimità dei volontari effettivi presenti, si potrà procedere all'elezione per voto palese.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo e in sua assenza dal Vice-Coordinatore: è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza di 1/2 più uno dei membri e delibera con la maggioranza di 1/2 più uno dei componenti presenti.
3. In caso di dimissioni volontarie o revoca del Coordinatore operativo, il Comitato Direttivo decade; in tal caso, fino all'elezione dei nuovi organi, le funzioni del Comitato Direttivo sono svolte dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo, su sua iniziativa e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 (cinque) giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA SETTORE 3 - TERRITORIO Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

La convocazione del Comitato Direttivo deve essere inviata anche al Sindaco che ha la facoltà di partecipare alla seduta, senza diritto di voto, ed intervenire nella discussione.

5. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica della pianificazione di protezione civile o sua modifica;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Articolo 13 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo è eletto dall'Assemblea secondo i principi di democraticità di cui all'art.11, comma 5 per un mandato di 3 (tre) anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 l lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

La deliberazione di elezione del Coordinatore operativo è assunta con voto segreto sulla base della presentazione di candidature sottoscritte da almeno 1/5 dei volontari effettivi che possono essere presentate entro il termine di indizione della votazione; nel caso di unica candidatura e qualora deliberato all'unanimità dei volontari effettivi presenti, si potrà procedere all'elezione per voto palese.

Il Coordinatore operativo assume le funzioni dalla data di esecutività del decreto di nomina e può essere rieletto per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale; è incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile; eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune con deliberazione di Giunta comunale secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
3. L'Assemblea, ai sensi dell'art.11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore secondo le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo: il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore operativo e lo sostituisce in caso di dimissioni volontarie, revoca, assenza o impedimento.
4. Il mandato del Coordinatore operativo e del Vice-Coordinatore può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.11, comma 5; il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco con apposito decreto.

5. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
6. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

SETTORE 3 - TERRITORIO

Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

7. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
8. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra e i Vice Capi Squadra.
9. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
10. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco e, qualora previsti, è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
11. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

Articolo 14 – Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo individuano le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. n.10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n.1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D.Lgs. n.1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa; le spese ordinarie e straordinarie per il funzionamento e la manutenzione della sede operativa sono a carico del Comune.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
SETTORE 3 - TERRITORIO
Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Articolo 16 – Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.1/2018.
2. Nel bilancio di previsione del Comune sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme provenienti da raccolta fondi, contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc. finalizzate allo svolgimento delle attività del Gruppo e del servizio comunale di Protezione Civile;
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo e del servizio comunale di Protezione Civile.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune, ai sensi del comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 17 – Norme transitorie e finali

1. L'operatività del Gruppo decorre dalla data del 01.01.2024 mentre l'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
SETTORE 3 - TERRITORIO
Servizio 8 - Tecnico

Sede operativa del Servizio: Via Montegrappa n.1 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè